

Assicurazione per la copertura dei rischi del Terremoto, dell'alluvione e inondazione per l'abitazione

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "GENERALI SEI A CASA"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi del terremoto e dell'alluvione, inondazione per l'abitazione

Terremoto



Che cosa è assicurato?

Abitazione e suo contenuto.

Sono assicurati i danni causati da:

- ✓ **Terremoto;**
- ✓ **Alluvione, Inondazione.**

Sono disponibili ulteriori garanzie sempre operanti.

Sono disponibili garanzie aggiuntive.

Sono indennizzati i danni fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza che deve essere pari alla spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area.



Che cosa non è assicurato?

I danni da terremoto:

- ✗ In conseguenza di esplosioni o emanazione di calore o di radiazioni;
- ✗ In conseguenza di eruzione vulcanica, alluvione, inondazione;
- ✗ In conseguenza di mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- ✗ Di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- ✗ Indiretti, quali cambiamenti di costruzione o di reddito commerciale o industriale;
- ✗ A capannoni prossostatici e tendostrutture e tensostrutture;
- ✗ A fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento;
- ✗ A fabbricati non conformi alle norme tecniche di legge e ad eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- ✗ A fabbricati costruiti in assenza delle necessarie autorizzazioni edificatorie o dichiarati inagibili;

I danni da alluvione, inondazione:

- ✗ In conseguenza di mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- ✗ In conseguenza di mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- ✗ In conseguenza di Allagamenti e Flash Floods;
- ✗ In conseguenza di traboccamento o rigurgito di fognature;
- ✗ In conseguenza di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- ✗ A enti mobili all'aperto;
- ✗ A fabbricati costruiti in aree golenali.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato).

Le franchigie, gli scoperti, i periodi di carenza di garanzia e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

L'assicurazione ti copre in Italia, nella Città del Vaticano, e nella Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la cessazione del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati con le stesse modalità entro il quindicesimo dopo quello della scadenza. Puoi chiedere il frazionamento, semestrale con una maggiorazione del premio del 2,5%, o trimestrale con una maggiorazione del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali/trimestrali pattuite.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).

Il premio è esente da imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite dal contratto.

La copertura dura un anno dalla data di sottoscrizione della polizza oppure dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e, in mancanza di disdetta l'assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente.

Se la polizza è stata stipulata per una durata inferiore all'anno il periodo di assicurazione coincide con la durata del contratto.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza devi inviare una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, puoi recedere dal contratto in ogni momento con preavviso di 30 giorni.